

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 10/05/2019, n. 12545

**La costituzione del fondo patrimoniale è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cc**

In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2019

Rivista del Notariato 2019, 5, II, 1089

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 15/03/2019, n. 7497

## **Riscossione coattiva e modalità di iscrizione d'ipoteca su beni facenti parte di un fondo patrimoniale**

L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata.

**Fonte:**

Diritto & Giustizia 2019, 18 marzo

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

**MASSIMA**

Corte appello sez. lav. - Torino, 15/01/2018, n. 938

**L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione su un bene del fondo patrimoniale è legittima, non costituendo un atto esecutivo.**

L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R.29 settembre 1973, n.602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. Sulla base di tali principi è dunque fondato il motivo di impugnazione dal momento che l'art. 170 c.c. fa esclusivo riferimento alle procedure esecutive e, come si è detto, l'iscrizione ipotecaria di cui al cit. art.77 non costituisce atto riferito ad una procedura di esecuzione forzata. Comunque, compete al debitore l'onere di dimostrare le condizioni che, ai sensi dell'art. 170 c.c., legittimano l'opponibilità del fondo, avuto riguardo all'estraneità dei debiti in questione rispetto ai "bisogni famigliari", è sufficiente rilevare che nulla viene detto in sentenza circa le deduzioni in proposito svolte dalla debitrice e che, invero, non risultano contenute nell'originario atto introduttivo ove viene asserita ma non allegata detta estraneità.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè 2018

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

---

MASSIMA

Cassazione penale sez. III - 12/07/2017, n. 47827

## **I beni di un fondo patrimoniale possono essere oggetto di iscrizione ipotecaria**

In tema di iscrizione ipotecaria dei beni facenti parte di un fondo patrimoniale, ferme restando le regole previste dall'art. 170 c.c. e in coerenza ad una dottrina giurisprudenziale ormai consolidata, relativamente alle obbligazioni tributarie grava sul debitore che intende usufruire del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari. Il debitore deve anche provare la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore. La prova in questione non può ritenersi presentata e/o dimostrata per il solo fatto che l'insorgenza del debito sia avvenuta nell'esercizio dell'impresa.

**Fonte:**

Iltributario.it 11 DICEMBRE 2017 (nota di: Pillon Storti Matteo)

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. trib. - 09/11/2016, n. 22761

**Riscossione delle imposte: l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dalla legge**

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2016

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 27/05/2016, n. 11029

**Il creditore può provvedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale**

In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.

**Fonte:**

Diritto &amp; Giustizia 2016, 30 maggio (nota di: Gianluca Tarantino)

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 29/01/2016, n. 1652

## Fondo patrimoniale ed iscrizione di ipoteca non volontaria

Qualora il coniuge, titolare di un bene conferito ad un fondo patrimoniale, agisca contro un suo creditore, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché eseguita sul bene al di fuori delle condizioni di cui all'art. 170 c.c., ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2016

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 30/08/2018, n. 21385

## **Mancata trascrizione dell'atto di alienazione di un bene del fondo patrimoniale e pignoramento del creditore ipotecario**

In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene immobile formalmente soggetto a vincolo derivante da fondo patrimoniale, ma nel frattempo alienato con atto notarile non ancora trascritto, deve ritenersi che dall'atto dispositivo derivano sia effetti favorevoli (la fuoriuscita dell'immobile dal fondo patrimoniale era stato conferito), sia sfavorevoli (l'alienazione dell'immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori), per cui eventuali conflitti tra il terzo acquirente e il creditore dell'alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità della trascrizione, mentre nei rapporti tra venditori e creditore, i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all'assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell'atto nei registri immobiliari.

**Fonte:**

Ilprocessocivile.it 29 OTTOBRE 2018 (nota di: Maresca Carlotta)

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 30/08/2018, n. 21385

**Valida l'iscrizione ipotecaria su un immobile fuoriuscito da un fondo patrimoniale a seguito di una vendita**

La vendita di un immobile facente parte di un fondo patrimoniale comporta la sua immediata fuoriuscita dal fondo stesso, con il conseguente venir meno delle tutele proprie del fondo. L'immobile in questione, successivamente alla vendita, può essere oggetto di iscrizione ipotecaria proposta del creditore dei partecipanti del fondo. Tale vendita infatti, fintanto che non viene correttamente trascritta nei registri immobiliari è comunque efficace a tutti gli effetti. Contemporaneamente, dato l'obbligo di trascrizione degli atti di vendita immobiliare nei pubblici registri e fintanto che tale obbligo non viene correttamente adempiuto, la relativa vendita non è opponibile al soggetto che ha richiesto l'iscrizione ipotecaria se la vendita stessa produce effetti a lui sfavorevoli.

**Fonte:**

Iltributario.it 20 NOVEMBRE 2018 (nota di: Pillon Storti Matteo)

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. VI - 30/01/2020, n. 2077

**La costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito suscettibile di revocatoria**

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del *solvens* di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.

**Fonte:**

Diritto &amp; Giustizia 2020, 31 gennaio

MASSIMA

Cassazione civile sez. VI - 20/01/2020, n. 1141

## **Azione revocatoria: nel giudizio promosso dal creditore personale di un coniuge avverso il fondo patrimoniale, l'altro coniuge non debitore è litisconsorte necessario**

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria; il fatto di essere destinatario comunque di effetti complessivamente sfavorevoli rende, pertanto, tale parte legittimata passivamente alla domanda di revocatoria e quindi se del caso soccombente.

**Fonte:**

Diritto & Giustizia 2020, 21 gennaio

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

---

MASSIMA

Tribunale sez. III - Firenze, 20/11/2018,

**L'esecuzione diretta ex art. 2929 bis c.c. è applicabile solo ad alienazioni pregiudizievoli consistenti in atti formalmente e sostanzialmente gratuiti**

L'esecuzione diretta ex art. 2929 bis c.c. è applicabile solo nell'ipotesi in cui l'alienazione pregiudizievole consista in un atto formalmente e sostanzialmente gratuito (quale, ad es. la donazione).

Fonte:

Redazione Giuffrè 2019

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 22/11/2019, n. 30517

**In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido**

In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l'autorizzazione del giudice tutelare).

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2019

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 04/09/2019, n. 22069

**Fondo patrimoniale: lecita la clausola dell'atto costitutivo che esclude l'autorizzazione del G.t. per gli atti di straordinaria amministrazione**

Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione che abbiano a oggetto beni vincolati nel fondo patrimoniale, quali ad esempio vendita o concessione in ipoteca, il figlio di coniugi che hanno costituito il fondo patrimoniale è legittimato ad agire in giudizio per contestarli, qualora ne abbia le ragioni. Inoltre, è legittima la clausola dell'atto istitutivo del fondo patrimoniale che, in presenza di figli minori, esclude l'autorizzazione del giudice tutelare per il loro compimento.

**Fonte:**

Ifamiliarista.it 4 NOVEMBRE 2019 (nota di: Cimmino Nelson Alberto)

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 04/09/2019, n. 22069

**Fondo patrimoniale e previa autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione**

In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo.

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2019